

STATUTO COMITATO GIOVANI ALBERGATORI SENESI

art. 1

Tra i Giovani Albergatori di Siena, presso l'Hotel Athena via P.Mascagni n°55, è costituito il comitato "GIOVANI ALBERGATORI SENESI".

La sede del comitato è stabilita, presso la sede sociale permanente della locale Associazione Albergatori Senesi o, in via transitoria, presso l'indirizzo dell'azienda rappresentata dal Presidente pro tempore.

art. 2

Il comitato è apolitico, non persegue fini di lucro ed ha le seguenti finalità in coerenza con la locale Associazione Albergatori:

- stimolare nei giovani albergatori lo spirito associativo nell'ambito sociale ed istituzionale;**
- operare per l'attiva difesa ed il moderno sviluppo della professione alberghiera nell'interesse delle aziende rappresentate;**
- studiare ed avviare a soluzione i problemi attinenti l'attività professionale svolta dai giovani albergatori;**
- esercitare quelle attività e funzioni che sono ad esso conferite dal Comitato Provinciale e Regionale Giovani Albergatori e dalle locali associazioni Alberghiere.**

Il Comitato ha durata illimitata.

art. 3

Per il raggiungimento dei propri obiettivi il comitato potrà, in armonia con la locale Associazione Albergatori:

- a) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione degli altri organismi od Enti, culturali, politici, sociali, economici e istituzionali, incontri, seminari e convegni attinenti allo scopo professionale svolto nelle proprie aziende;**
- b) predisporre e realizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale e sindacale, in linea con le esigenze delle aziende rappresentate;**
- c) realizzare ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi istituzionali;**

art. 4

Hanno diritto a partecipare al Comitato titolari di licenza o loro coniugi o parenti entro il primo grado, situate nel comune di Siena o nella provincia che non dispongano di un locale Comitato Giovani Albergatori e che non abbiano comunque compiuto il 39° anno di età.

La partecipazione al Comitato deve essere espressa tramite una domanda che, una volta accolta, esprime la sua efficacia fino a revoca dell'interessato o sua espulsione.

art. 5

Il patrimonio del Comitato è formato da contributi, stabiliti di anno in anno dal consiglio, da pagare obbligatoriamente mediante RID bancario. Il patrimonio è formato anche da contributi versati da persone ed Enti e da ogni altra sopravvenienza attiva.

art. 6

La qualità di aderente si perde al compimento del 39° anno di età. Tuttavia l'aderente che, al momento del raggiungimento di tale età sia investito in una carica sociale, rimane in carica fino alle elezioni per il rinnovo di essa.

La qualità di aderente si perde altresì per dimissioni.

Ogni aderente è libero di recedere dal Comitato in qualsiasi momento, indirizzando le sue dimissioni al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato, senza possibilità di alcun rimborso.

La qualità di aderente si perde, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di 2/3 dei presenti a scrutinio segreto, quando questi ravvisi un comportamento dell'aderente contrario agli scopi e/o allo spirito del Comitato o, comunque, all'etica professionale.

La qualità di aderente si perde infine, per aver disdetto il pagamento automatico della quota annuale e non averlo riattivato entro 90 giorni.

art.7

La sezione è diretta da un Comitato Direttivo, composto da almeno sette componenti, che a proprio interno nominano un coordinatore provinciale.

La sezione aderisce ai Comitati regionale e nazionale costituiti rispettivamente a Federalberghi Toscana e Federalberghi nazionale.

Il Comitato Direttivo provvede alla nomina degli incarichi in sede Provinciale, Regionale e Nazionale.

La sezione è rappresentata da un proprio componente nel Consiglio Direttivo e nella Giunta Esecutiva dell' Associazione.

art . 8

Organi del Comitato sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;**
- 2) il Consiglio Direttivo;**
- 3) il Presidente**
- 4) il Vice-Presidente**

art. 9

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i Soci, in regola con il versamento dei contributi sociali e che rispondono ai requisiti del precedente art. 4.

Ciascun partecipante ha il diritto di voto e può conferire delega scritta ad altri aderenti per farsi rappresentare nell'Assemblea.

Ogni rappresentante delegato non può presentare più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea dei partecipanti è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno convocata direttamente dal Presidente a mezzo lettera o e-mail.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni volta che lo ritiene necessario il Consiglio Direttivo o il Presidente.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 2/3 dei soci aderenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 dei soci aderenti.

L'Assemblea, in ogni caso, delibera con voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente che nomina un

segretario.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge i Consiglieri;
- delibera gli indirizzi generali e le linee programmatiche del Comitato;
- delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle iniziative preposte alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento del Comitato;
- delibera su quanto altro stabilito dalla legge.

art. 10

Il Consiglio Direttivo del Comitato è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente e da 4 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può essere formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove aderenti.

I Consiglieri restano in carica per quattro anni e decadono dalla carica in caso di tre consecutive assenze ingiustificate dalle riunioni del Consiglio. La decadenza viene dichiarata dallo stesso Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui nel periodo di carica del Consiglio Direttivo uno o più Consiglieri venissero a mancare, per qualsiasi causa, il consiglio Direttivo procede allo loro sostituzione mediante cooptazione.

Questi decadono dalla carica unitamente agli altri Consiglieri anche se non sono trascorsi due anni dalla loro nomina.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ovvero quando ne facciano richiesta la metà dei Consiglieri e può deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere esprime un voto, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati in base alla legge o allo Statuto dell'Assemblea.

Spetta tra l'altro al Consiglio:

- nominare tra i suoi componenti un Presidente e un Vice-Presidente;
- conferire eventuali incarichi di natura professionale;
- decidere sull'ammissione o esclusione degli aderenti,
- predisporre il programma di attività annuale;
- convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto;
- adottare i provvedimenti necessari e/o opportuni per l'attuazione degli scopi del Comitato.

art. 11

Il Presidente rappresenta il Consiglio ed ha potere di firma.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi del Comitato;
- può assumere, in caso di urgenza e con provvedimenti motivati, qualsiasi decisione di competenza del Consiglio Direttivo con obbligo di sottoporre a ratifica i provvedimenti stessi nella prima riunione, da fissare entro 60 giorni, dell'organo competente;
- può delegare, per singoli atti, le proprie attribuzioni ad altri Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente ed in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

art. 12

Qualora il Comitato dovesse essere per qualsiasi causa sciolto, il patrimonio del Comitato verrà devoluto ad un Ente avente come scopo l'assistenza degli invalidi al lavoro.

Qualora la maggioranza assembleare introduca la soppressione del presente comma o del comma 1° dell'art. 4 si ha l'automatico scioglimento del Comitato.